



COMUNE DI LUCOLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Francesco Saverio Gualtieri, 10
67045 Lucoli (AQ)
P.I. 00094420668

Prot. n... del ...

AVVISO EMANATO IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 8, DELLA L. 168/2017 E DELL'ART. 16, COMM 3BIS E 3TER DELLA LEGGE REGIONALE ABRUZZO 25/1988 COME NOVELLATO DALL'ART. 9, COMMA 1, LETT. B), L.R. 6 APRILE 2020, N. 9.

Sommario

AVVISO EMANATO IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 8, DELLA L. 168/2017 E DELL'ART. 16, COMM 3BIS E 3TER DELLA LEGGE REGIONALE ABRUZZO 25/1988 COME NOVELLATO DALL'ART. 9, COMMA 1, LETT. B), L.R. 6 APRILE 2020, N. 9.....	1
NORME COMUNI	3
PARTE 1 – AVVISO FIDA PASCOLO 2021-2022. AVVISO RISERVATO AI RESIDENTI DEL COMUNE DI LUCOLI (CIVES).....	11
PARTE 2- APPLICAZIONE DELLA L. 168/2017 (PRIORITA' PER I GIOVANI AGRICOLTORI) E DELLA L.R. 28/1988 ART 16, COMM 3 BIS E 3 TER, PER LA STAGIONE PASCOLIVA 2021-2022. Avviso riservato, nell'ordine:.....	22
a) ai residenti dei comuni limitrofi al Comune di Lucoli;	22
b) ai residenti della provincia dell'Aquila	22
c) ai residenti della Regione Abruzzo.....	22

Vista la L. 168/2017 rubricata “*Norme in materia di domini collettivi*”;

Vista la Legge n. 1766 del 16/08/1927 e smi, “*di conversione r.d. 751 del 1924 sul riordinamento degli usi civici*”;

Vista la L.R. n. 25 del 03/03/1988 rubricata “*Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche*”;

Visto in particolare l’art. 16, commi 3 bis e 3 ter, della L.R. 25/1988, norma aggiunta nel testo della L.R.25/88 dall’art. 9, comma 1, lett. b), L.R. 6 aprile 2020, n. 9 che ha introdotto una disciplina innovativa per l’assegnazione dell’uso civico di pascolo;

Vista la L.R. n. 3 del 04/01/2014 rubricata “*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo*”;

Richiamata in generale la normativa comunitaria, nazionale e regionale in merito alla tutela, all’utilizzo ed alla gestione dei terreni destinati ad Uso Civico;

Visto il Regolamento per la disciplina degli Usi Civici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23/05/2002;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 23.03.2021, avente ad oggetto “*Demanio civico ad uso pascolivo. indirizzi per l’applicazione della Lr. 28/1988 art 16, commi 3 bis e 3 ter, per la stagione pascoliva 2021-2022 ed approvazione dei canoni concessori*”;

E’ EMANATO IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI PASCOLI DEMANIALI DEL COMUNE DI LUCOLI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 8, DELLA L. 168/2017 E DELL’ART. 16, COMMI 3BIS E 3 TER, DELLA LR 25/1988.

L’AVVISO E’ DIVISO IN TRE PARTI:

- 1. NORME COMUNI CHE SI APPLICANO AD ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI CONCESSIONI DI CUI SI OCCUPA L’AVVISO: CONCESSIONE AI RESIDENTI DEL COMUNE DI LUCOLI (PARTE 1 DELL’AVVISO) E CONCESSIONE AI GIOVANI AGRICOLTORI; AI RESIDENTI DEI COMUNI LIMITROFI AL COMUNE DI LUCOLI; AI RESIDENTI DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE ABRUZZO (PARTE 2 DELL’AVVISO).**
- 2. PARTE 1 – AVVISO FIDA PASCOLO 2021-2022. AVVISO RISERVATO AI RESIDENTI DEL COMUNE DI LUCOLI (CIVES).**
- 3. PARTE 2- APPLICAZIONE DELLA L. 168/2017 (PRIORITA’ PER I GIOVANI AGRICOLTORI) E DELLA L.R. 28/1988 ART 16, COMMI 3 BIS E 3 TER, PER LA STAGIONE PASCOLIVA 2021-2022 (PRIORITA’ PER I RESIDENTI DEI COMUNI**

LIMITROFI AL COMUNE DI LUCOLI; PER I RESIDENTI DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE ABRUZZO).

NORME COMUNI

Il presente avviso pubblico è emanato in applicazione della complessa ed innovativa disciplina in materia di concessione di terreni pascolivi per la stagione 2021 – 2022.

Esso concilia la disciplina nazionale, regionale e comunale. In particolare, nella Parte 1 detta le regole per la cosiddetta *Fida Pascolo* (ripartizione alla *Civitas* lucolana); nella Parte 2 applica la preferenza prevista dalla L. 168/2017, art. 3, comma 8, per i giovani agricoltori ed applica altresì la disciplina innovativa prevista in materia di concessione di terreni pascolivi dalla L.R. Abruzzo 25/88 all'art. 16, commi 3 bis e 3 ter, introdotti dall'art. 9, comma 1, lett. b), L.R. 6 aprile 2020, n. 9.

Questa sezione denominata “**Norme comuni**” detta le regole applicabili a tutte le concessioni di cui al presente avviso: quelle disciplinate nella *Parte 1* e quelle disciplinate nella *Parte 2*.

1. DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

Premesso che la natura e le caratteristiche della concessione sono descritte nell'apposito contratto e nel capitolato, la durata della concessione è stabilita in anni 1 (uno) con inizio dal 15 maggio 2021 e termine il 14 maggio 2022 fermo restando il rispetto dei periodi di monticazione e demonticazione come definiti nel Regolamento Comunale per la disciplina degli usi civici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002, nel quale è contenuta altresì la disciplina dei “pascoli da affittare”.

Più in particolare, a garanzia della conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli, il diritto di pascolo può essere esercitato dal 20 giugno 2021 al 15 novembre 2021, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale sopra richiamato, al quale si rinvia per quanto non previsto dal presente avviso. L'eventuale autorizzazione alla deroga alle date di monticazione e demonticazione è un provvedimento di competenza regionale ai sensi della L.R. 3/2014. Nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento, il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo si è dotato di specifiche procedure operative per il rilascio di autorizzazioni di anticipazione e posticipazione alla monticazione, contenute nella Determinazione N. DPD/333 del 27/03/2018 a cui si rinvia. Esse dovranno essere applicate anche in deroga alle disposizioni del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. 20/2002 eventualmente contrastanti.

La concessione si intende effettuata a corpo e non a misura. L'Ente pertanto garantisce i soli confini dei lotti oggetto di concessione e non assume alcuna responsabilità relativamente alla superficie effettivamente pascolabile o riconosciuta eleggibile per eventuali contributi comunitari, nazionali o regionali a cui il concessionario dovesse accedere.

Il canone di concessione è quello stabilito dalla Delibera di G.C. n. 13 del 23.03.2021 per ciascun lotto ed indicato nel presente avviso.

Per ogni e qualsiasi arredo dei fabbricati dati in concessione, non presenti al momento della consegna e non riportati nel verbale redatto in tale data, dovrà provvedere il concessionario a sua cura e spese.

Il pascolo è destinato esclusivamente alla monticazione di bestiame ovino, ad eccezione del pascolo denominato “CAMPITELLO”, destinato anche al pascolo di bestiame bovino (Lotto 5).

L’Ufficio comunale di Vigilanza - eventualmente assistito dai Carabinieri Forestali – effettuerà controlli, anche senza preavviso, per verificare il rispetto del numero massimo dei capi ammissibili al pascolo, il rispetto delle norme di polizia rurale, il rispetto delle norme in materia di tutela del lavoro, in materia sanitaria e quelle relative alla pubblica incolumità. Qualsiasi comportamento elusivo di tali controlli sarà segnalato alla Forza Pubblica.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA CONCESSIONE E NORME DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura di concessione i soggetti, singoli o associati che rivestono la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, iscritti alla Camera di Commercio, in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

Alla presente procedura di concessione in Fida di cui alla *Parte 1* di questo avviso, possono partecipare anche i singoli cittadini non organizzati in forma d’impresa.

Ciascun partecipante, con la presentazione dell’istanza, dovrà dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni - compilando gli appositi modelli allegati alla *Parte 1* oppure alla *Parte 2* del presente avviso, a seconda di quale domanda si presenti:

- a) di aver preso visione della documentazione relativa alla concessione, degli schemi di contratto e di capitolato, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di assegnazione del pascolo;
- b) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- c) di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione dei beni oggetto di concessione;
- d) di improntare la propria attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- e) che l’impresa individuale o collettiva non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, nonché che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della concessione;
- f) che l’impresa è in regola con le norme in materia di imposte, tasse e contributi;
- g) di non essere inadempiente rispetto a precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Lucoli;
- h) di non avere lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune di Lucoli;
- i) di non avere debiti liquidi ed esigibili verso il Comune di Lucoli;
- j) che l’interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di concessione;
- k) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per reati relativi alla condotta professionale dell’interessato, né a carico del legale rappresentante né dei soci;
- l) di non partecipare alla procedura in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato in associazione);

- m) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili.
- n) di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal d.lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- o) di non essere a conoscenza dell'esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con l'istante di misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n. 159/2011;

A completamento della domanda andrà allegata, pena esclusione:

- **per imprese individuali:**
 - i. copia di un documento di identità in corso di validità;
 - ii. visura camerale dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente, attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
 - iii. **"Dichiarazione"** in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento, nonché il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sia di carattere generale che particolare, relativi all'azienda e all'attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dall'art 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili;
- **per imprese associate:**
 - i. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
 - ii. elenco delle singole imprese associate;
 - iii. visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie dell'associato) , attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
 - iv. copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o di scrittura privata autenticata (se l'associazione è già costituita al momento della domanda);
 - v. **"Dichiarazione"** in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento, nonché il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sia di carattere generale che particolare, relativi all'azienda e all'attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dall'art 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili;
- **per cooperative agricole:**
 - i. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
 - ii. atto costitutivo della cooperativa ed elenco soci;
 - iii. visura camerale della cooperativa, attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;

- iv. “Dichiarazione” in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento, nonché il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sia di carattere generale che particolare, relativi all’azienda e all’attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dall’art 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili;
- per associazioni temporanee di scopo (ATS)
 - i. copia di un documento di identità in corso di validità del capofila;
 - ii. copia di scrittura privata autenticata di costituzione dell’ATS (se l’associazione è già costituita al momento della domanda);
 - iii. visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie dell’associato), attestante l’iscrizione al Registro Imprese e al REA;
 - iv. “Dichiarazione” in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento, nonché il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sia di carattere generale che particolare, relativi all’azienda e all’attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dall’art 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili;

Nei casi in cui a presentare la domanda sia un’associazione d’ imprese o un’associazione temporanea di scopo (ATS) non ancora costituite, esse possono presentare la domanda ma in questa ipotesi, dovrà essere corredata da un atto sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono partecipare al raggruppamento con il quale, sia dichiarato l’impegno che in caso di concessione, verrà conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una società capo gruppo per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Il nome della società capogruppo deve essere dichiarato nell’atto di impegno.

La domanda degli operatori economici associati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Tutti i requisiti per la partecipazione alle procedure di concessione di cui al presente avviso devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Pur non trattandosi di gara pubblica, al fine di garantire un ordinato rapporto tra ente e imprese raggruppate e associate, alla presente procedura si applicano, in via analogica, i commi 9, 17 e 18, 19, 19 bis e 19 ter dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, pertanto:

“9. E’ vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. (...)

17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.”

19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.”

Ferme restando le norme appena richiamate, per motivi organizzativi e relativi alla corretta gestione del pascolo, le imprese raggruppate o associate, possono – anche in corso di gestione – sostituire una o più associate purché le stesse abbiano i requisiti di partecipazione alle commesse pubbliche, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; agli art. 32 ter e quater del Codice Penale e al Codice Antimafia.

L'istanza di concessione dovrà essere indirizzata a:

Comune di Lucoli, via Francesco Saverio Gualtieri, n. 10, fraz. Collimento, 67045 Lucoli (AQ) e dovrà pervenire in busta chiusa al protocollo dell'ente entro e non oltre le ore 12:00 del 8 APRILE 2021, a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r., sia mediante diretta consegna a mano.

Il termine previsto entro cui le domande dovranno pervenire all'ente assume carattere perentorio, pertanto le domande pervenute fuori termine saranno escluse dalla procedura di concessione.

La domanda, completa degli allegati, dovrà essere formulata utilizzando gli appositi modelli precompilati indicati nel presente avviso.

L'Ente concedente non assume responsabilità per lo smarrimento di domande a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali, né tantomeno per ritardi o mancate consegne o manomissioni del plico.

Il Responsabile dell'Area Tecnica, valuterà i requisiti dei richiedenti, renderà noti gli esiti della valutazione e provvederà ad assegnare i pascoli, salvo successiva asta telematica di cui alla *Parte 2* del

presente avviso esperibile nel caso di più domande per il medesimo lotto provenienti da soggetti aventi il medesimo diritto alla priorità, come descritto nel presente avviso pubblico.

Dopo i controlli di rito, gli assegnatari saranno chiamati a sottoscrivere il contratto di concessione valido per la stagione pascoliva 2021-2022.

3. CONTRATTO E CAPITOLATO

A tutte le concessioni del presente avviso si applica lo **schema di contratto e di capitolato** di cui, rispettivamente, agli allegati "H" ed "I".

Esperiti i prescritti controlli, il concessionario sarà invitato, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, alla stipula del contratto e del capitolato.

Ove nella data comunicata dall'Amministrazione l'assegnatario non si sia presentato alla sottoscrizione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, o non abbia predisposto tutta la documentazione necessaria, ivi compresi i depositi cauzionali e il pagamento della prima rata del canone di concessione, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'assegnazione e procedere all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti, oltre che all'assegnazione seguendo l'ordine decrescente della graduatoria ovvero, in assenza di ulteriori domande, ad assegnare i lotti con asta pubblica come previsto dal novellato art. 16 della L.R. 25/88.

Il contratto conterrà espressa rinuncia dell'aggiudicatario ad ogni indennizzo per qualunque miglioria apportata ai beni oggetto di concessione, nel senso che alla scadenza lo stesso dovrà lasciare completamente libero quanto dato in concessione, consegnando il bene al responsabile dell'Ente proprietario.

E' fatto divieto di sub concessione.

È ammesso al pascolo solo bestiame di proprietà dell'assegnatario.

Nel caso in cui risulti assegnataria una cooperativa sarà ammesso al pascolo solo il bestiame di proprietà della cooperativa e non quello dei singoli soci.

Nel caso in cui risulti assegnataria un'associazione temporanea di scopo il pascolo sarà riservato solo agli animali di proprietà dei singoli associati.

Il Comune di Lucoli, per la stagione pascoliva 2021/2022, concede n. 7 diversi lotti pascolivi. L'assegnatario di ciascun lotto dovrà consentire il transito e l'accesso all'assegnatario degli altri lotti per esigenze di abbeveramento oppure per il pascolamento laddove nel lotto assegnato dovessero esserci particelle intercluse di altri lotti. In particolare, deve essere consentito da parte dell'assegnatario, sulle particelle assegnate, l'eventuale transito, abbeveramento, lo scarico ed il carico degli animali di eventuali assegnatari di altri lotti.

4. CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione - corrispondente a quello indicato dalla delibera di G.C. n. 13 del 23.03.2021 per ogni singolo lotto oppure corrispondente a quello risultante da asta telematica di cui alla *Parte 2* del presente avviso esperibile nel caso di più domande per il medesimo lotto provenienti da soggetti aventi il medesimo diritto alla priorità, come descritto nel presente avviso pubblico - e dovrà essere pagato in due rate:

- La prima rata, pari al 60% del canone di concessione dovrà essere corrisposta prima della stipula del contratto di concessione, pena la perdita della priorità assunta nella graduatoria di aggiudicazione.
- La seconda rata pari al 40% del canone annuale entro il successivo 15 agosto.

5. DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti ovvero a garanzia di eventuali spese che il Comune di Lucoli si trovasse a dover fronteggiare per emergenze di tipo sanitario, relative all'incolumità pubblica o

alla sicurezza urbana cagionate dal concessionario – da sostenere anche in danno al contraente stesso o ad uno di essi - il concessionario dovrà produrre, prima della stipula del contratto, una cauzione di importo pari al 10% del canone di concessione, resa sotto forma di fidejussione bancaria riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escusione del debitore principale (il concessionario). La garanzia è altresì producibile mediante versamento del deposito cauzionale, a favore del Comune, con bonifico bancario entro il termine di sottoscrizione del contratto oppure con consegna di assegno circolare intestato al Comune di Lucoli che dovrà essere consegnato all'atto della sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia, se resa mediante polizza, dovrà essere operativa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario e dovrà avere durata pari a quella della concessione, maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna del pascolo.

Essa è svincolata o restituita, su richiesta del concessionario, entro 15 giorni dal termine di durata della concessione.

6. GARANZIE

Il concessionario prima della consegna del lotto pascolivo è tenuto ad attivare specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, pena la mancata consegna del lotto pascolivo e il diniego all'alpeggio, di importo massimale di € 1.500.000,00, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti. Lo stesso, qualora già in possesso di detta polizza RC per la sua azienda, dovrà produrre specifica appendice con la quale si estende la copertura anche ai beni concessi e alle attività che in essi vengono svolte ed elevare il massimale a quello richiesto.

Dovrà inoltre essere prodotta, entro la data di stipula dell'atto di concessione del lotto pascolivo, una polizza fidejussoria a tutela dei beni concessi (rischio locativo per danni causati agli immobili di proprietà dell'Ente concedente), di importo garantito pari ad € 500.000,00, riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escusione del debitore e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario. Anche in questo caso la durata dovrà essere pari a quella della concessione, maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna del pascolo.

Le polizze fidejussorie saranno restituite soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali.

7. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di concessione saranno a carico dell'aggiudicatario, ivi comprese quelle di bollo e registrazione.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente documento si fa riferimento al contratto, al capitolato di concessione, al Regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002 e alle vigenti disposizioni in materia.

La partecipazione al procedimento di concessione comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.

9. NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE 2016/679:

- 1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione del lotto pascolivo per finalità inerenti la gestione del servizio;
- 2) il conferimento dei dati richiesti assume natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale assegnazione;
- 3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:
 - a) al personale dipendente dell'Ente proprietario implicato nel procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
 - b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- 5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 medesimo decreto legislativo, norma cui si rinvia; il titolare del trattamento è il Comune di Lucoli, nella persona del rappresentante legale.

Per tutte le informazioni relative alla presente procedura nonché per la visione dei lotti pascolivi, dello schema di Contratto e del Capitolato di concessione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico, previo appuntamento da concordarsi ai seguenti recapiti: tel. 0862.73160 int. 4.

PARTE 1 - AVVISO FIDA PASCOLO 2021-2022. AVVISO RISERVATO AI RESIDENTI DEL COMUNE DI LUCOLI (CIVES)

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
RENDE NOTO**

1. Ai Giovani agricoltori residenti del Comune di Lucoli (L. 168/2017, art. 3, comma 8);
2. Ai residenti del Comune di Lucoli da almeno 10 anni che abbiano un'azienda con presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale o ai comuni limitrofi (L.R. Abruzzo 25/88 art. 16, comma 3 bis);
3. Alle aziende con la forma giuridica di societa' di persone i cui titolari siano residenti del Comune di Lucoli da almeno 10 anni e l'azienda abbia presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale o ai comuni limitrofi (L.R. Abruzzo 25/88 art. 16, comma 3 bis);
4. Alle azienda con forma giuridica di societa' di capitali, a condizione che almeno due terzi delle quote societarie siano possedute da residenti del Comune di Lucoli da almeno 10 anni e l'azienda abbia presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale o ai comuni limitrofi (L.R. Abruzzo 25/88 art. 16, comma 3 bis);

proprietari di bestiame ovino, caprino, suino, equino e bovino¹ - che al fine di fruire dei pascoli comunali è possibile presentare denuncia del bestiame posseduto e che intendono avviare al pascolo.

Le denunce dovranno pervenire entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso sull'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Lucoli alternativamente mediante una delle seguenti modalità:

- servizio postale (con responsabilità in questo caso del recapito entro il termine suddetto interamente in capo ai mittenti);
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo.lucoli.aq@legalmai.it;
- consegna a mano all'ufficio protocollo dell'Ente.

¹ La possibilità di pascolare indifferentemente bestiame ovino, caprino, suino, equino e bovino è limitata alle concessioni effettuate alla *Civitas* lucolana e pertanto assegnate ai sensi della *Parte 1* del presente avviso. Le concessioni di cui alla Parte 2 sono limitate al bestiame ovino oppure anche al bestiame bovino per quanto riguarda il pascolo denominato CAMPITELLO (Lotto 5).

Esse dovranno contenere la seguente documentazione:

1. Istanza redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello “*Allegato A - Istanza Concessione di Fida Pascolo*” (Il modello in caso di inoltro per via telematica va firmato digitalmente oppure inviato unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità);
2. Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell'ultimo mese rilasciato dell'U.O. Veterinaria competente, con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
3. Certificato Camerale;
4. Certificazione rilasciata dall'U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che l'allevamento è “ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi” ai sensi dell'art. 13 del Decreto Ministero della Sanità 27 agosto 1994 n. 651 (detta certificazione, se non disponibile all'atto della presentazione della domanda potrà essere consegnata all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'Ufficio di Polizia Locale, anche successivamente e comunque prima della sottoscrizione del provvedimento di concessione);
5. Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato (se pertinente);
6. Copia documento di identità in corso di validità;
7. Allegati previsti per le imprese associate meglio dettagliati nello *schema di istanza allegato A*.

AVVISA INOLTRE CHE

per un'ordinata gestione dei pascoli – necessaria per effetto delle esigenze organizzative scaturenti dalla novella alla L.R. 25/88 operata dalla dall'art. 9, comma 1, lett. b), L.R. 6 aprile 2020, n. 9 – per la sola stagione pascoliva 2021-2022 i destinatari della presente parte dell'avviso possono presentare domanda di concessione in fida pascolo, con modalita' sia collettiva con godimento promiscuo sia in forma singola, per i seguenti lotti pascolivi:


DESCRIZIONE E DENOMINAZIONE DEL LOTTO	PARTICELLE ED ESTENSIONE
Lotto Cives 1 (riservato a giovani agricoltori residenti nel Comune di Lucoli e/o residenti del Comune di Lucoli da almeno 10 anni)	Per l'elenco delle particelle si veda l'allegato A. Estensione in ettari: 214,1522
Lotto Cives 2 (riservato a giovani agricoltori residenti nel Comune di Lucoli e/o residenti del Comune di Lucoli da almeno 10 anni)	Per l'elenco delle particelle si veda l'allegato B. Estensione in ettari: 217,6385
Lotto Cives 3 (riservato a giovani agricoltori residenti nel Comune di Lucoli e/o residenti del Comune di Lucoli da almeno 10 anni)	Per l'elenco delle particelle si veda l'allegato C. Estensione in ettari: 706,8939

Lotto Cives 4 (riservato a giovani agricoltori residenti nel Comune di Lucoli e/o residenti del Comune di Lucoli da almeno 10 anni)	Per l'elenco delle particelle si veda l'allegato D . Estensione in ettari: 773,7916
---	--

Sulla base del disposto di cui all'art. 3, comma 8, della L. 168/2017, sarà data priorità alle domande dei "giovani agricoltori" come definiti dal Regolamento UE 1307/2013², in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 8, della L. 168/2017. Pertanto, le stesse saranno esaminate prioritariamente e, nei limiti delle superfici ammissibili in base ai capi condotti al pascolo, saranno soddisfatte per intero. Solo sulle restanti istanze (non provenienti dai giovani agricoltori) sarà operato il riproporzionamento di cui all'art. 11 del vigente regolamento comunale n. 20/2002 nel caso di insufficienza di lotti, anche riproporzionando le superfici dei lotti indicati nella presente parte dell'avviso e destinati alla *Civitas* lucolana.

Il canone annuale per il diritto di uso civico di pascolo che si applica alle concessioni di cui alla Parte 1 del presente avviso (residenti di Lucoli) è di quaranta euro per UBA, come definito dall'art. 16, comma 3bis, della L.R. Abruzzo 25/88 e dalla Delibera di G.C. n. 13 del 23.03.2021.

Il responsabile dell'area tecnica
 Adolfo Saotta



² a norma dell'art. 50 del Regolamento Ue 1307/2013 si intende, per "giovane agricoltore" (...) una persona fisica:

- a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda (...) e
- b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a).

Allegato A - Istanza Concessione di Fida Pascolo per i residenti del Comune di Lucoli come definiti dalla L.R. 25/88.

ISTANZA DI CONCESSIONE FIDA PASCOLO
ANNO 2021 (per il periodo dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2022)

Il sottoscritto

COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
COMUNE DI RESIDENZA
INDIRIZZO
NUMERO CIVICO
CAP
PROVINCIA DI
N. TELEFONO
N. FAX
EMAIL
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

In qualità di:

- Proprietario di bestiame ad uso familiare;
 - Titolare dell'omonima azienda individuale;
 - Legale rappresentante della società appresso individuata : Ragione sociale P. IVA
- SEDE LEGALE COMUNE DI
..... CAP PROV.
..... TEL. FAX
EMAIL
PEC.....

avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 del medesimo Decreto per le dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato o formatosi sulla base della dichiarazione non veritiera prevista dall'art.75 del sopra citato Decreto, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

di voler richiedere, ai sensi del combinato disposto della L. 168/2017 art. 3 comma 8; della L.R. 25/88 art. 16, comma 3bis e 3ter; della Delibera di G.C. n. 13 del 23.03.2021; del vigente Regolamento comunale sugli usi civici (per quanto applicabile), la concessione in Fida Pascolo per l'anno 2021 sulle seguenti terre di uso civico a tal fine disponibili tra quelle indicate nell'avviso pubblico prot. n..... del

Descrizione e denominazione del lotto ³	Superficie richiesta in fida pascolo (ha.a.ca) ⁴

Per i seguenti capi di bestiame:

Specie	Numero di capi (compilare a cura dell'istante)	Coefficiente conversione in U.B.A. ⁵	U.B.A. (numero di capi x coefficiente di conversione) Compilare a cura dell'istante	Canone di concessione di cui alle LR 25/88 e delibera di G.C. n. 13 del 23.03.2021 (€ 40,00 per UBA)	Spazio riservato all'amministrazione per la determinazione del canone
Cavallo o mulo		1,00		€ 40,00 *UBA	
Asino		1,00		€ 40,00 *UBA	
Bue Toro o Vacca		1,00		€ 40,00 *UBA	
Caprino		0,25		€ 40,00 *UBA	

³ Introdurre la denominazione del lotto: es. "Cives 1" etc.

⁴ Per la superficie si veda l'estensione indicata negli allegati che descrivono i lotti

⁵ Coefficienti di conversione in UBA, secondo le equivalenze di cui all'art. 11 Regolamento di cui alla delibera di C.C. 20/2002.

Suino	0,33		€ 40,00 *UBA	
Pecora	0,17		€ 40,00 *UBA	
Cavallo o mulo non lattante fino ad un anno di età	0,50		€ 40,00 *UBA	
Asino non lattante fino ad un anno di età	0,50		€ 40,00 *UBA	
Bue Toro o Vacca non lattante fino ad un anno di età	0,50		€ 40,00 *UBA	
Caprino non lattante fino ad un anno di età	0,13		€ 40,00 *UBA	
Suino non lattante fino ad un anno di età	0,17		€ 40,00 *UBA	
Pecora non lattante fino ad un anno di età	0,08		€ 40,00 *UBA	

Sono esenti dalla tariffa per la fida pascolo i lattanti di tutte le specie (Art. 11 regolamento C.C. 20/2002). Tuttavia, esclusivamente per motivi di controllo, l'istante dovrà indicare i lattanti presenti in stalla al momento della presentazione della domanda nelle righe che seguono:

Tipologia di animale condotto	Numero:
Cavallo o mulo lattante	
Asino lattante	
Bue Toro o Vacca lattante	
Caprino lattante	

Suino lattante	
Pecora lattante	

PRECISA

Di essere giovane agricoltore

Di NON essere giovane agricoltore

(barrare la casella che interessa)

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:

di partecipare a titolo di:

impresa individuale

imprese associate

associazione temporanea di scopo

cooperative agricole

(altra forma associativa: specificare)

Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, di essere consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti, nonché delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritieri.

Allega alla presente la documentazione di seguito specificata:

1. **Elenco in carta libera delle imprese associate** in caso di domanda presentata per imprese associate, associazione temporanea di scopo o cooperative agricole (eventuale);
2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. **Visura camerale** dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;

in caso di associazione temporanea di scopo o imprese associate

4. **Atto costitutivo oppure atto sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono partecipare al raggruppamento con il quale, sia dichiarato l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, verrà conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una società capo gruppo per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Il nome delle società capogruppo deve essere dichiarato nell'atto di impegno.**
5. visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie dell'associato) , attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;

in caso di cooperativa

6. Atto costitutivo
7. Elenco soci che utilizzeranno il pascolo attivamente
8. Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell'ultimo mese rilasciato dall'U.O. Veterinaria competente con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
9. Certificazione rilasciata dall'U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che l'allevamento è "ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi" ai sensi dell'art. 13 del Decreto Ministero della Sanità 27 agosto 1994 n.651 (detta certificazione, se non disponibile all'atto della presentazione della domanda potrà essere consegnata all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'Ufficio di Polizia Locale anche successivamente e comunque prima della sottoscrizione del provvedimento di concessione);
10. Certificato Anagrafico degli equini (se presenti) regolarmente vidimato;
11. Copia documento di identità in corso di validità;

DICHIARA INOLTRE

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:

1. di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative ai lotti pascolivi e di averli trovati di suo gradimento;
2. di aver preso visione degli schemi di contratto e di capitolato di concessione relativi alla concessione del lotto pascolivo per il quale si presenta domanda di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione del pascolo;
3. di ritenere congruo il canone per il bene oggetto di concessione;
4. di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione o calcolo in cui possa essere incorso nelle valutazioni di cui sopra non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
5. di essere in possesso dei requisiti di carattere generale così come individuati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabili e di essere consapevole che il mancato rispetto dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 comporta l'esclusione dal procedimento di concessione;
6. di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività da svolgersi nei fondi oggetto di concessione, ivi compresa un'idonea consistenza zootechnica per predetti lotti;
7. di non essere inadempiente rispetto a precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Lucoli;

8. di non avere lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune di Lucoli e di essere consapevole che una lite pendente con il Comune di Lucoli comporta l'esclusione dalla procedura di concessione;
9. di non avere debiti liquidi ed esigibili verso il comune di Lucoli;
10. di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
11. che l'impresa individuale o collettiva rappresentata non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, non ha presentato domanda di concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della concessione;
12. che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse e contributi;
13. che l'interessato (sia individualmente, che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di concessione;
14. che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per reati relativi alla condotta professionale dell'interessato, né a carico del legale rappresentante né dei soci;
15. di non partecipare alla procedura di concessione in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla procedura di concessione in associazione);
16. che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di concessione previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
17. di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal d.lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
18. di non essere a conoscenza dell'esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il sottoscritto di misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n. 159/2011;
19. Si essere consapevole che l'assegnatario dovrà consentire, sulle particelle assegnate, l'eventuale transito, abbeveramento, lo scarico ed il carico degli animali di eventuali assegnatari di altri lotti.

INDICA:

I seguenti custodi (tutti di età superiore a 16 anni e nella proporzione di almeno un custode ogni 40 capi di bestiame bovini od equini adulti, ogni 500 capi di ovini ed ogni 150 capi di caprini, ai sensi dell'art.1 del Decreto del PGR d'Abruzzo del 12/11/2015 n. 7/Reg.):

Custode 1

Cognome	
Nome	

Luogo di Nascita	
Data di Nascita	
Codice Fiscale	
Comune di Residenza	
Indirizzo	
Numero Civico	
CAP	
Provincia di	
Tel	

Custode 2

Cognome	
Nome	
Luogo di Nascita	
Data di Nascita	
Codice Fiscale	
Comune di Residenza	
Indirizzo	
Numero Civico	
CAP	
Provincia di	
Tel	

Custode 3

Cognome	
Nome	
Luogo di Nascita	
Data di Nascita	
Codice Fiscale	
Comune di Residenza	
Indirizzo	
Numero Civico	
CAP	

Provincia di	
Tel	

SI IMPEGNA

1. A consentire agli incaricati di codesto Ente il libero accesso nell’Azienda per i necessari accertamenti, e ciò anche in assenza, purché sia assicurata in propria vece, la presenza di un familiare;
2. A rispettare le norme stabilite dall’Ordinanza Ministero della Salute del 14 novembre 2006 recante “Misure Straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosia in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia” nonché tutte le norme sanitarie di settore;
3. A riqualificare l’area di stazionamento mandria, con la demolizione dei bivacchi realizzati precariamente per il ricovero del custode.

Dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali sopra indicati ai fini del presente procedimento ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Data

Firma Richiedente

.....

PARTE 2- APPLICAZIONE DELLA L. 168/2017 (PRIORITA' PER I GIOVANI AGRICOLTORI) E DELLA L.R. 28/1988 ART 16, COMMI 3 BIS E 3 TER, PER LA STAGIONE PASCOLIVA 2021-2022. Avviso riservato, nell'ordine:

- a) ai residenti dei comuni limitrofi al Comune di Lucoli;**
- b) ai residenti della provincia dell'Aquila**
- c) ai residenti della Regione Abruzzo.**

Ai sensi della L. 168/2017, resta ferma la priorità riservata ai giovani agricoltori per ciascuna categoria nell'ambito di quelle indicate ai punti a) b) e c).

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
RENDE INOLTRE NOTO**

Ai giovani agricoltori ad esclusione di quelli aventi titolo alle concessioni di cui alla *Parte 1* dell'avviso, ai residenti dei comuni limitrofi al Comune di Lucoli; a quelli della provincia ed a quelli della Regione Abruzzo, che in applicazione dell'art. 3, comma 8, della L. 168/2017 e dell'art. 16, commi 3 bis e 3 ter, della L.R. 25/1988 è possibile presentare domanda per la concessione dei seguenti lotti pascolivi:

DESCRIZIONE E DENOMINAZIONE DEL LOTTO	PARTICELLE ED ESTENSIONE	CANONE DI CONCESSIONE
Lotto 5 (riservato, nell'ordine, ai residenti dei comuni limitrofi; della provincia; della Regione Abruzzo)	Per l'elenco delle particelle si veda l'allegato E . Estensione in ettari: 2066,7525	€ 61,00/ETTARO
Lotto 6 (riservato, nell'ordine, ai residenti dei comuni limitrofi; della provincia; della Regione Abruzzo)	Per l'elenco delle particelle si veda l'allegato F . Estensione in ettari: 2207,7115	€ 61,00/ETTARO
Lotto 7 (riservato, nell'ordine, ai residenti dei comuni limitrofi; della provincia; della Regione Abruzzo)	Per l'elenco delle particelle si veda l'allegato G. Estensione in ettari: 942,2386	€ 61,00/ETTARO

La domanda di concessione di terreni pascolivi può essere presentata da allevatori organizzati in modalita' collettiva per il godimento promiscuo oppure da allevatori in forma singola.

Per un'ordinata gestione dei pascoli, i lotti sono concessi a corpo e per intero, senza possibilità di frazionamento. Pertanto, ciascun operatore economico/allevatore - in forma singola oppure associata con altri operatori, dovrà presentare domanda - per uno o più lotti - per l'intero lotto.

Nelle concessioni saranno applicate le priorità di cui alla L. 168/2017 art. 3, comma 8, (giovani agricoltori) e, successivamente, quelle indicate nell'art. 16 della L.R. Abruzzo 25/88 e quindi, nell'ordine:

1. **Sarà data priorità alle domande provenienti da giovani agricoltori abruzzesi, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia, in forma singola o associata.** Nel caso di presentazione delle domande in forma associata, l'associazione dovrà essere composta interamente da giovani agricoltori. Queste domande avranno priorità rispetto a tutte le altre (L. 168/2017 art. 3, comma 8) tenendo conto della provenienza dei giovani agricoltori abruzzesi come definita ai successivi punti 2, 3 e 4.
2. **Successivamente, sarà data priorità alle istanze degli operatori economici (allevatori singoli o aziende) che – in forma singola o associata – sono costituiti interamente da:**
 - residenti di Comuni limitrofi al Comune di Lucoli⁶; (L.R. Abruzzo 25/88 art. 16, comma 3 bis);
 - aziende con la forma giuridica di societa' di persone i cui titolari siano residenti di Comuni limitrofi al Comune di Lucoli (L.R. Abruzzo 25/88 art. 16, comma 3 bis);
 - aziende con forma giuridica di societa' di capitali, a condizione che almeno due terzi delle quote societarie siano possedute da residenti di Comuni limitrofi al Comune di Lucoli (L.R. Abruzzo 25/88 art. 16, comma 3 bis);
3. **Successivamente, nell'ordine delle priorità seguono le istanze degli operatori economici (allevatori singoli o aziende) che – in forma singola o associata – sono costituiti interamente da:**
 - residenti nella provincia di L'Aquila (L.R. Abruzzo 25/88 art. 16, comma 3 bis);
 - aziende con la forma giuridica di societa' di persone i cui titolari siano residenti nella provincia di L'Aquila (L.R. Abruzzo 25/88 art. 16, comma 3 bis);
 - aziende con forma giuridica di societa' di capitali, a condizione che almeno due terzi delle quote societarie siano possedute da residenti nella provincia di L'Aquila (L.R. Abruzzo 25/88 art. 16, comma 3 bis);
4. **Successivamente, nell'ordine delle priorità seguono le istanze degli operatori economici (allevatori singoli o aziende) che – in forma singola o associata – sono costituiti interamente da:**
 - residenti nelle restanti province della Regione Abruzzo⁷ (L.R. Abruzzo 25/88 art. 16, comma 3 bis);

⁶ Sono esclusi i comuni limitrofi al Comune di Lucoli appartenenti alla Regione Lazio.

⁷ Teramo, Pescara, Chieti.

- aziende con la forma giuridica di societa' di persone i cui titolari siano residenti nelle restanti province della Regione Abruzzo (L.R. Abruzzo 25/88 art. 16, comma 3 bis);
- aziende con forma giuridica di societa' di capitali, a condizione che almeno due terzi delle quote societarie siano possedute da residenti nelle restanti province della Regione Abruzzo (L.R. Abruzzo 25/88 art. 16, comma 3 bis).

Le istanze che provengono da operatori in forma associata (associazioni di imprese agricole ecc.) misti, ossia provenienti da comuni limitrofi e/o dalla provincia e/o dalla Regione, saranno considerate come domande di cui al precedente punto 3.

Le istanze dovranno pervenire – **in plico chiuso, sigillato e siglato su entrambi i lembi di chiusura** – entro **15 gg** dalla data di pubblicazione del presente avviso sull’Albo Pretorio *on-line* del Comune di Lucoli alternativamente mediante una delle seguenti modalità:

- servizio postale (con responsabilità in questo caso del recapito entro il termine suddetto interamente in capo ai mittenti);
- consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Ente.

Esse dovranno contenere la seguente documentazione:

1. Istanza redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello “*Allegato B - Istanza Concessione Lotti pascolivi secondo l’ordine delle priorità di cui alla L. 168/2017 ed all’art. 16 commi 3bis e 3 ter della LR Abruzzo 25/88*” (Il modello in caso di inoltro per via telematica va firmato digitalmente oppure inviato unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità);
2. Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell’ultimo mese rilasciato dell’U.O. Veterinaria competente, con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi;
3. Certificato Camerale;
4. Certificazione rilasciata dall’U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che l’allevamento è “ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi” ai sensi dell’art. 13 del Decreto Ministero della Sanità 27 agosto 1994 n. 651 (detta certificazione, se non disponibile all’atto della presentazione della domanda potrà essere consegnata all’Ufficio Tecnico Comunale ed all’Ufficio di Polizia Locale, anche successivamente e comunque prima della sottoscrizione del provvedimento di concessione);
4. Copia documento di identità in corso di validità.

AVVISA INOLTRE CHE

Laddove pervengano più domande per il medesimo lotto - fermo restando l'ordine di priorità sopra descritto e scaturente dalle disposizioni della L. 168/2017 art. 3, comma 8 (priorità per i giovani agricoltori) e dell'art. 16 della L.R. 25/88 come novellato nel 2020 - in applicazione dell'art. dell'art. 77, comma 1, del RD 827/1924⁸, la concessione sarà effettuata a favore dell'istante che, in sede di successiva asta telematica, convocata informalmente dal Responsabile del Procedimento, offrirà il canone concessorio più alto rispetto a quello determinato con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 23.03.2021.

Ad esempio: qualora per il medesimo lotto arrivino n. 2 istanze di cui una di un operatore di un comune limitrofo a Lucoli e l'altra di un comune non limitrofo, la concessione sarà assegnata direttamente all'operatore del comune limitrofo.

Qualora invece, per il medesimo lotto, arrivino n. 2 o più domande di operatori di comuni limitrofi a Lucoli, quindi sullo stesso piano in ordine di priorità, si procederà con asta telematica informale convocata dal Responsabile del Procedimento.

Ciascun istante può esprimere la propria preferenza, per la concessione, di uno o più lotti ed ordinarli secondo l'ordine dei preferenza.

Il canone annuale che si applica alle concessioni di cui alla Parte 2 del presente avviso (giovani agricoltori, residenti dei comuni limitrofi, della provincia e della regione) è di € 61,00 per ettaro , come definito dalla Delibera di G.C. n. 13 del 23.03.2021, salvo rilancio in sede di asta telematica informale di cui sopra.

Il responsabile dell'area tecnica
Adolfo Saotta



⁸ 1. Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.

*Allegato B □ Allegato B □ Istanza Concessione Lotti
pascolivi secondo l'ordine delle priorità di cui alla L.
168/2017 ed all'art. 16 commi 3bis e 3 ter della LR*

Abruzzo 25/88

ISTANZA CONCESSIONE PER GIOVANI AGRICOLTRORI ED ABRUZZESI

ANNO 2021 (per il periodo dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2022)

Il sottoscritto

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

COMUNE DI RESIDENZA

INDIRIZZO

NUMERO CIVICO

CAP

PROVINCIA DI

N. TELEFONO

N. FAX

EMAIL

(indicare obbligatoriamente, l'indirizzo email sarà utilizzato per il collegamento telematico nel caso di
asta telematica informale)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

In qualità di:

- Titolare dell'omonima azienda individuale;
- Legale rappresentante della società appresso individuata : Ragione sociale

P. IVA

SEDE LEGALE

COMUNE DI

CAP

PROV.

TEL.

FAX

EMAIL

PEC.....

avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 del medesimo Decreto per le dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato o formatosi sulla base della dichiarazione non veritiera prevista dall'art.75 del sopra citato Decreto, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

di voler richiedere, ai sensi del combinato disposto della L. 168/2017 art. 3 comma 8; della L.R. 25/88 art. 16, comma 3bis e 3ter; della Delibera di G.C. n. 13 del 23.03.2021; del vigente Regolamento comunale sugli usi civici (per quanto applicabile), la concessione di superfici pascolive per l'anno 2021 sulle seguenti terre di uso civico a tal fine disponibili tra quelle indicate nell'avviso pubblico prot. n..... del

PRECISA

Di essere giovane agricoltore

Di NON essere giovane agricoltore

(barrare la casella che interessa)

Di voler fare domanda per n. Lotto/i⁹.

BARRARE CON UNA "X" IL/I LOTTO/I PRESCELTO/I ¹⁰	DESCRIZIONE DENOMINAZIONE DEL LOTTO	PARTICELLE ESTENSIONE	ED	CANONE DI CONCESSIONE
	Lotto 5 (riservato, nell'ordine, ai residenti dei comuni limitrofi; della provincia; della Regione Abruzzo)	Per l'elenco delle particelle si veda l'allegato E . Estensione in ettari: 2066,7525		€ 61,00/ETTARO
	Lotto 6 (riservato, nell'ordine, ai residenti dei comuni limitrofi; della provincia; della Regione	Per l'elenco delle particelle si veda l'allegato F . Estensione in ettari: 2207,7115		€ 61,00/ETTARO

⁹ E' possibile fare domanda per uno o più lotti.

¹⁰ Esempi: l'operatore che fa domanda per un unico lotto deve mettere una "X" in corrispondenza del lotto prescelto. Se fa domanda per più lotti metterà una "X" in corrispondenza dei lotti prescelti.

	Abruzzo)		
	Lotto 7 (riservato, nell'ordine, ai residenti dei comuni limitrofi; della provincia; della Regione Abruzzo)	Per l'elenco delle particelle si veda l'allegato G. Estensione in ettari: 942,2386	€ 61,00/ETTARO

COMUNICA CHE

Laddove non sia/no disponibile/i il/i lotto/i scelto/i di essere interessato alla concessione, nell'ordine, dei seguenti lotti¹¹

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:

di partecipare a titolo di:

impresa individuale

imprese associate

associazione temporanea di scopo

cooperative agricole

(altra forma associativa: descrivere

Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, di essere consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti, nonché delle conseguenze amministrative in merito alla decaduta dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritieri.

Allega alla presente la documentazione di seguito specificata:

1. **Elenco in carta libera delle imprese associate** in caso di domanda presentata per imprese associate, associazione temporanea di scopo o cooperative agricole (eventuale);
2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. **Visura camerale** dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;

in caso di associazione temporanea di scopo o imprese associate

4. **Atto costitutivo oppure atto sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono partecipare al raggruppamento con il quale, sia dichiarato l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, verrà conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una società capo gruppo per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Il nome delle società capogruppo deve essere dichiarato nell'atto di impegno.**

¹¹ Indicare la denominazione dei lotti (es. lotto 5, lotto 6 ecc.).

5. visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie dell'associato) , attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;

in caso di cooperativa

6. Atto costitutivo
7. Elenco soci che utilizzeranno il pascolo attivamente
8. Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell'ultimo mese rilasciato dell'U.O. Veterinaria competente, con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi;
9. Certificato Camerale;
10. Certificazione rilasciata dall'U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che l'allevamento è "ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi" ai sensi dell'art. 13 del Decreto Ministero della Sanità 27 agosto 1994 n. 651 (detta certificazione, se non disponibile all'atto della presentazione della domanda potrà essere consegnata all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'Ufficio di Polizia Locale, anche successivamente e comunque prima della sottoscrizione del provvedimento di concessione);

DICHIARA INOLTRE

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:

1. di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative ai lotti pascolivi e di averli trovati di suo gradimento;
2. di aver preso visione degli schemi di contratto e di capitolato di concessione relativi alla concessione dei lotti pascolivi di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione del pascolo;
3. di ritenere congrua l'offerta economica presentata per il bene oggetto di concessione;
4. di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione o calcolo in cui possa essere incorso nelle valutazioni di cui sopra non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
5. di essere in possesso dei requisiti di carattere generale così come individuati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabili e di essere consapevole che il mancato rispetto dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 comporta l'esclusione dal procedimento di concessione;
6. di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività da svolgersi nei fondi oggetto di concessione, ivi compresa un'idonea consistenza zootecnica per predetti lotti;
7. di non essere inadempiente rispetto a precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Lucoli;
8. di non avere lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune di Lucoli e di essere consapevole che una lite pendente con il Comune di Lucoli comporta l'esclusione dalla procedura di concessione;

9. di non avere debiti liquidi ed esigibili verso il comune di Lucoli;
10. di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
11. che l'impresa individuale o collettiva rappresentata non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, non ha presentato domanda di concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della concessione;
12. che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse e contributi;
13. che l'interessato (sia individualmente, che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di concessione;
14. che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per reati relativi alla condotta professionale dell'interessato, né a carico del legale rappresentante;
15. di non partecipare alla procedura di concessione in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
16. che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
17. di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal d.lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
18. di non essere a conoscenza dell'esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il sottoscritto di misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n. 159/2011;
19. Si essere consapevole che l'assegnatario dovrà consentire, sulle particelle assegnate, l'eventuale transito, abbeveramento, lo scarico ed il carico degli animali di eventuali assegnatari di altri lotti.

INDICA:

I seguenti custodi (tutti di età superiore a 16 anni e nella proporzione di almeno un custode ogni 40 capi di bestiame bovini od equini adulti, ogni 500 capi di ovini ed ogni 150 capi di caprini, ai sensi dell'art.1 del Decreto del PGR d'Abruzzo del 12/11/2015 n. 7/Reg.):

Custode 1

Cognome	
Nome	
Luogo di Nascita	
Data di Nascita	
Codice Fiscale	
Comune di Residenza	

Indirizzo	
Numero Civico	
CAP	
Provincia di	
Tel	

Custode 2

Cognome	
Nome	
Luogo di Nascita	
Data di Nascita	
Codice Fiscale	
Comune di Residenza	
Indirizzo	
Numero Civico	
CAP	
Provincia di	
Tel	

Custode 3

Cognome	
Nome	
Luogo di Nascita	
Data di Nascita	
Codice Fiscale	
Comune di Residenza	
Indirizzo	
Numero Civico	
CAP	
Provincia di	
Tel	

Custode 4

Cognome	
Nome	
Luogo di Nascita	
Data di Nascita	
Codice Fiscale	
Comune di Residenza	
Indirizzo	
Numero Civico	
CAP	
Provincia di	
Tel	

Custode 5

Cognome	
Nome	
Luogo di Nascita	
Data di Nascita	
Codice Fiscale	
Comune di Residenza	
Indirizzo	
Numero Civico	
CAP	
Provincia di	
Tel	

Custode 6

Cognome	
Nome	
Luogo di Nascita	
Data di Nascita	
Codice Fiscale	
Comune di Residenza	
Indirizzo	

Numero Civico	
CAP	
Provincia di	
Tel	

IN FEDE

Luogo gg mm aaaa

Firma per esteso e leggibile

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

